



Comune di
Porza

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE CANALIZZAZIONI

INDICE

A. GENERALITÀ.....	3
Art. 1 Scopo	3
Art. 2 Basi legali.....	3
Art. 3 Applicazione.....	3
Art. 4 Definizione di acque di scarico	3
Art. 5 Costruzione e manutenzione delle canalizzazioni comunali	3
Art. 6 Impianti privati, impianti comuni e condotte d'allacciamento alla canalizzazione pubblica	3
6.1 Impianti privati.....	3
6.2 Impianti comuni (allacciamenti privati principali).....	4
6.2 bis Trapasso di proprietà.....	4
6.3 Condotte d'allacciamento	4
Art. 7 Obbligo di allacciamento alla canalizzazione pubblica	4
Art. 8 Divieto di immissione.....	4
B. PROCEDURA D'ALLACCIAMENTO ALLA RETE PUBBLICA.....	5
Art. 9 Domanda d'allacciamento	5
9.1 Sono soggetti a domanda	5
9.2 Allacciamenti comuni.....	5
9.3 Allacciamento al collettore consortile	5
Art. 10 Forma della domanda.....	5
Art. 11 Termine per l'esecuzione dell'allacciamento	6
Art. 12 Allacciamento alla canalizzazione pubblica	6
Art. 13 Permessi per immissioni provvisorie di acque di scarico provenienti da cantieri	6
Art. 14 Collaudo delle canalizzazioni e degli impianti	7
Art. 15 Catasto degli impianti	7
C. PRESCRIZIONI TECNICHE PER GLI ALLACCIAMENTI ALLA RETE PUBBLICA	7
Art. 16 Smaltimento delle acque di scarico.....	7
16.1 Enunciati generali	7
16.2 Modalità di smaltimento.....	8
16.2a Acque luride	8
16.2b Acque meteoriche (piovane)	8
16.2c Acque chiare	9
Art. 17 Materiali	9
Art. 18 Innesto nelle canalizzazioni pubbliche.....	10
Art. 19 Prescrizioni d'esecuzione delle canalizzazioni.....	10
19.1 Pendenze e diametri	10
19.2 Posa	10
Art. 20 Pozzetti d'ispezione	10
Art. 21 Rigurgito	11
Art. 22 Pompe.....	11
Art. 23 Impianti di depurazione individuali e di pretrattamento.....	11
Art. 24 Impianti di infiltrazione	11
24.1 In generale	11
24.2 Dispersione superficiale	11
24.3 Impianti di infiltrazione profonda	12



24.4	Impianti di ritenzione	12
Art. 25	Zone di protezione	12
D.	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PRIVATI	12
Art. 26	Obbligo di manutenzione	12
Art. 27	Canalizzazioni	13
Art. 28	Fosse di chiarificazione e biologiche	13
Art. 29	Impianti di depurazione meccanico-biologici	13
Art. 30	Impianti di pretrattamento	13
Art. 31	Raccoglitori fanghi, sifoni, impianti di pompaggio	13
Art. 32	Impianti di infiltrazione	13
E.	CONTRIBUTI E TASSE	13
Art. 33	Contributi di costruzione	13
Art. 33 Bis		14
Art. 34	Tasse di allacciamento	14
Art. 35	Tassa d'uso	14
Art. 36	Tassa di allacciamento provvisorio - immissioni di acque provenienti dai cantieri	14
Art. 37	Esecutività dei contributi e tasse	14
Art. 38	Interessi di mora	14
F.	NORME TRANSITORIE E FINALI	15
Art. 39	Contravvenzioni	15
Art. 40	Procedimenti coattivi	15
Art. 41	Eliminazione di impianti difettosi	15
Art. 42	Notifica al Cantone	15
Art. 43	Rimedi di diritto	15
Art. 44	Eliminazione degli impianti singoli	15
Art. 45	Rinvio	15
Art. 46	Entrata in vigore	15
Art. 47	Disposizioni abrogative	16

Legenda delle abbreviazioni

CCS	Codice civile svizzero
LALIA	Legge di applicazione del 2.4.1975 della legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8.10.1971
LEF	Legge federale dell'11.4.1889 sull'esecuzione e sul fallimento
LE	Legge edilizia cantonale del 13.3.1991
RALE	Regolamento di applicazione del 9.12.1992 della legge edilizia
LOC	Legge organica comunale del 10.03.1987
LPamm	Legge di procedura per le cause amministrative del 19.4.1966
DECT	Decreto esecutivo del 3.2.1977 concernente il regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse
VSA	Associazione svizzera dei professionisti della protezione delle acque
SPAAS	Sezione protezione aria, acqua e suolo (Dipartimento del territorio)
CDA	Consorzio per la depurazione delle acque
VSN	Associazione svizzera norme
AAP	Azienda acqua potabile
LPac	Legge sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991
OPac	Ordinanza federale del 28.11.1998 sulla protezione delle acque
PGS	Piano Generale di Smaltimento
SIA 190	Norma 190 della Società svizzera degli ingegneri e architetti
SN 592000	Norma della VSA (Associazione svizzera professionisti protezione acque, Zurigo) e APSLI (Associazione Padronale Svizzera Lattonieri ed Installatori, Zurigo)

A. GENERALITÀ

Art. 1 Scopo

Il presente regolamento disciplina la costruzione e la manutenzione degli impianti e delle canalizzazioni destinati all'immissione delle acque di scarico nella canalizzazione pubblica (comunale o consortile) o in un ricettore naturale (corso d'acqua), all'infiltrazione nel suolo (dispersione superficiale o infiltrazione profonda), nonché il prelievo di contributi e tasse.

Art. 2 Basi legali

Il presente regolamento ha le sue basi legali nella legislazione federale e cantonale in materia di protezione delle acque.

Art. 3 Applicazione

¹Il presente regolamento si applica in tutto il territorio giurisdizionale del Comune.

²L'applicazione compete al Municipio.

³ Il Regolamento si applica sia nei confronti delle canalizzazioni comunali, sia dei collettori consortili che assolvono funzioni di canalizzazioni comunali.

Art. 4 Definizione di acque di scarico

¹Sono considerate acque di scarico le acque alterate dall'uso domestico, industriale, artigianale, le acque meteoriche che scorrono da superfici edificate o consolidate, come pure le acque chiare (o parassitarie).

²A seconda della loro natura e origine le acque di scarico sono definite come segue:

- acque luride o di rifiuto: sono le acque provenienti dall'economia domestica, dall'industria, dall'artigianato, dalle piscine, dai piazzali in cui si caricano e scaricano sostanze atte ad alterare la qualità dell'acqua, dalle piazzuole di lavaggio di autoveicoli, ecc.;
- acque meteoriche: sono le acque piovane provenienti dai tetti, dalle strade, dai piazzali e dalle aree verdi;
- acque chiare: sono le acque di raffreddamento, di climatizzazione, di pompe di calore, dei drenaggi, di scarico di fontane, di ruscelli, di sorgenti, di troppo pieno di serbatoi d'acqua potabile.

Art. 5 Costruzione e manutenzione delle canalizzazioni comunali

¹Il Comune o il CDA provvedono alla costruzione della rete delle canalizzazioni pubbliche, conformemente ai progetti approvati dal Legislativo comunale e dall'Autorità cantonale competente, e alla sua manutenzione. La depurazione delle acque di rifiuto avviene tramite impianti comunali o consortili.

²Qualora le canalizzazioni comunali, per motivi di interesse pubblico, venissero costruite su fondi privati, i rapporti tra le parti derivanti dal diritto di attraversamento sono regolati dal CCS e dalla Legge di espropriazione.

Art. 6 Impianti privati, impianti comuni e condotte d'allacciamento alla canalizzazione pubblica

6.1 Impianti privati

¹Sono considerati impianti privati le canalizzazioni e tutte le installazioni accessorie alla canalizzazione che permettono il sollevamento, l'infiltrazione, la ritenzione, la chiarificazione, il pretrattamento delle acque di scarico, quali: pompe, pozzi perdenti, bacini di accumulo, fosse di chiarificazione e di digestione, separatori, ecc.

²Non sono considerati impianti privati ai sensi del Regolamento comunale delle canalizzazioni:

- i manufatti per la trattenuta dei liquidi provenienti da stalle e letamai;
- i serbatoi per liquidi e materie diverse quali combustibili, carburanti, materie viscosi, concimi, ecc., che soggiacciono alla legislazione federale e cantonale in materia.

³Nel caso di collettori privati che attraversano fondi di proprietà altrui, tutti i rapporti di diritto circa la proprietà, l'attraversamento, la costruzione, la manutenzione e la pulizia devono essere regolati per convenzione in base al CCS. Le convenzioni devono essere iscritte a Registro fondiario. Rimangono riservate le disposizioni del presente regolamento.

6.2 Impianti comuni (allacciamenti privati principali)

Quando non sia possibile l'allacciamento razionale o diretto di più stabili alla canalizzazione pubblica, i privati interessati procederanno alla costruzione e alla manutenzione di un'unica canalizzazione di allacciamento alla canalizzazione pubblica. Resta riservato l'art. 59 LALIA.

6.2 bis Trapasso di proprietà

Con la procedura di approvazione del PGS, si stabilisce il passaggio di proprietà dei tronchi di allacciamenti privato principale 36 - 44, 49 - 60, 362 - 121, 385 - 390, 377 - 375/379 (riferimento numerazione a planimetria generale PGS, piano 2160.M.302) dai proprietari dei fondi cointeressati al Comune. Le condizioni di trapasso di proprietà basano sul riscatto delle opere da parte del Comune a costo zero. Detti tronchi entrano sotto competenza dell'art. 5 del presente Regolamento.

6.3 Condotte d'allacciamento

L'immissione delle acque di scarico nella canalizzazione pubblica avviene tramite una condotta d'allacciamento privata, a partire dall'ultimo pozzetto di ispezione privato, sino al punto d'innesto al collettore pubblico.

Art. 7 Obbligo di allacciamento alla canalizzazione pubblica

1. Tutte le costruzioni e gli impianti devono essere allacciati alla rete delle canalizzazioni pubbliche, riservate le eccezioni previste dalla legislazione federale e cantonale in materia.
2. Le acque di rifiuto provenienti da attività artigianali, industriali o simili che non soddisfano le esigenze per l'immissione nella pubblica canalizzazione, conformemente all'OPAc, devono essere pretrattate all'origine.
3. L'obbligo di allacciamento esiste anche se l'evacuazione può avvenire solamente tramite impianto di sollevamento.
4. L'obbligo di allacciamento esiste al momento della messa in esercizio della canalizzazione pubblica.
5. L'ordine di allacciamento delle costruzioni e degli impianti esistenti entro il perimetro del PGS è di competenza del Municipio. Per le costruzioni e gli impianti esistenti fuori dal perimetro del PGS, decide il Dipartimento del territorio.

Art. 8 Divieto di immissione

Le sostanze non ammesse nelle canalizzazioni sono da eliminare secondo le indicazioni dell'autorità competente. In particolare, le seguenti sostanze non possono essere in alcun caso immesse nelle canalizzazioni, né direttamente né indirettamente:

- gas e vapori
- sostanze velenose, infettive, infiammabili, esplosive e radioattive;
- sostanze maleodoranti
- colaticci provenienti da letamai, silos e piazze di compostaggio
- materie che, per qualità o quantità, possono provocare disturbi alle canalizzazioni quali sabbia, ghiaia, detriti, rifiuti, ceneri, scorie, scarti di cucina, di macelli e macellerie, tessili, ecc.
- deposito di pozzetti raccoglitori, fosse di chiarificazione, separatori di oli e grassi, ecc.
- materie viscosi e fangose quali catrame, calce, fanghi di cementifici, ecc.
- oli, grassi, benzina, benzolo, gasolina, petrolio, solventi, ecc.
- liquidi con una temperatura superiore ai 40°C per una durata d'immissione superiore a 300 secondi
- soluzioni alcaline o acide che provocano un'alterazione del pH naturale (6,5-9,0)



- acidi e basi in concentrazioni dannose
- ogni materia che potrebbe danneggiare le canalizzazioni e gli impianti in rete e di depurazione o comprometterne il regolare funzionamento.

B. PROCEDURA D'ALLACCIAMENTO ALLA RETE PUBBLICA

Art. 9 Domanda d'allacciamento

9.1 Sono soggetti a domanda

1. I fabbricati nuovi

Il progetto di smaltimento delle acque di scarico viene approvato nell'ambito della procedura prevista dalla LE per il rilascio della licenza di costruzione.

2. I fabbricati esistenti non allacciati

Il progetto di smaltimento delle acque di scarico dei fabbricati esistenti deve essere approvato dal Municipio, osservata la procedura della notifica prevista dall'art. 6 del RALE.

3. I fabbricati esistenti allacciati in modo non conforme al PGS

L'adeguamento del sistema di smaltimento per conformità al PGS viene imposto dal Municipio quando si procede a modifiche sostanziali del fabbricato o del fondo su cui esso è edificato, connesse all'evacuazione delle acque.

Va osservata la procedura ordinaria o della notifica prevista dagli art. 5 rispettivamente 6 del RALE.

9.2 Allacciamenti comuni

Nel caso di allacciamenti comuni a più abitazioni, la domanda deve essere presentata secondo la procedura indicata al paragrafo 9.1.

9.3 Allacciamento al collettore consortile

L'allacciamento ad un collettore consortile deve essere approvato dal Municipio, previo preavviso del CDA.

Art. 10 Forma della domanda

Il progetto (in 5 copie per la procedura ordinaria e in 3 per la procedura di notifica) deve contenere le indicazioni concernenti il genere, la provenienza e il sistema di evacuazione delle acque di scarico ed essere corredato dai seguenti documenti:

- a) piano di situazione 1:500 (o 1:1000) rilasciato dal geometra revisore con l'indicazione sull'ubicazione del collettore pubblico al quale ci si deve allacciare, la condotta di allacciamento, l'eventuale ricettore naturale;
- b) pianta 1:100 delle canalizzazioni dello stabile e degli impianti di dispersione e di ritenzione con l'indicazione delle caratteristiche tecniche (diametri, pendenze, quote, materiali, ecc.). Sul piano devono figurare pure le superfici di diversa utilizzazione e relative indicazioni sull'evacuazione delle acque di scarico. A seconda delle esigenze il piano deve pure contenere tutti i punti di raccolta e indicare il genere e il numero degli apparecchi raccordati (WC, bagno, lavatoio, pluviali, ecc.); Il piano deve pure specificare gli impianti di depurazione esistenti che verranno eliminati.
- c) in casi particolari può essere richiesto un piano separato di smaltimento delle acque, 1:200 (ev. 1:500), con le indicazioni in merito al modo in cui vengono evacuati diversi generi di acque di scarico, segnatamente:
 - superfici di circolazione con autoveicoli
 - superfici destinate al posteggio
 - piazze di lavaggio
 - viali
 - superfici coperte



- aree verdi
- d) profilo longitudinale (1:50/20; 1:200/100) delle canalizzazioni e manufatti;
- e) dettaglio 1:10 (ev. 1:20) dei manufatti speciali (pozzetti, profilo normale di posa, impianti di dispersione, ecc.).

Art. 11 Termine per l'esecuzione dell'allacciamento

Per i fabbricati non allacciati il Municipio assegna un termine per l'esecuzione dell'allacciamento e fornisce le necessarie indicazioni di carattere tecnico.

Art. 12 Allacciamento alla canalizzazione pubblica

1. L'esecuzione della condotta di allacciamento alla canalizzazione pubblica è autorizzata dal Comune e se del caso dal CDA.
I lavori devono essere affidati ad un'impresa di costruzione iscritta all'albo cantonale.
2. Per i fondi non edificati viene predisposta la condotta d'allacciamento contemporaneamente ai lavori di posa della canalizzazione pubblica. Dove le condizioni tecniche dei fondi privati lo consentono occorre eseguire un pozzetto d'ispezione prima dell'innesto nella canalizzazione pubblica.
3. Le spese di esecuzione della condotta di allacciamento e del pozzetto d'ispezione sono a carico del proprietario del fondo.
4. Nel caso di rifacimento della canalizzazione pubblica, le condotte di allacciamento esistenti vengono ripristinate dal Comune, sempre che esse siano conformi alle prescrizioni del presente Regolamento. Qualora si dovesse rilevare la mancanza del pozzetto d'ispezione, prima dell'innesto alla canalizzazione pubblica, esso è costruito a spese del proprietario del fondo.

Art. 13 Permessi per immissioni provvisorie di acque di scarico provenienti da cantieri

1. Le acque di rifiuto di cantieri (WC, mense, ecc.) vanno immesse nella canalizzazione pubblica. Quando non è possibile, esse devono essere raccolte e quindi eliminate seguendo le indicazioni dell'autorità cantonale.
2. L'immissione provvisoria di acque di scarico provenienti da cantieri sia nella canalizzazione pubblica che in un corso d'acqua deve essere autorizzata dal Municipio.
3. La domanda d'immissione deve essere accompagnata da una relazione tecnica che documenti le necessità d'evacuazione delle acque e i provvedimenti adottati per il loro trattamento.
4. L'immissione provvisoria è soggetta al pagamento di una tassa d'uso, ai sensi dell'art. 36 del presente Regolamento.
5. Se durante i lavori il livello delle acque sotterranee deve essere abbassato, è necessario ottenere preventivamente l'autorizzazione da parte dell'autorità cantonale. Qualora nella fase di cantiere, venissero individuate delle acque sotterranee non previste o se il cantiere deve essere liberato da acque provenienti da terreni in pendenza o per infiltrazione, deve essere informato il Municipio. Esse vanno immesse nella canalizzazione per acque meteoriche o chiare, in un ricettore superficiale o rimesse nel sottosuolo. L'immissione nel collettore per sole acque luride o miste può avvenire solo eccezionalmente e con il permesso del Municipio o del CDA. Prima di essere evacuate, esse devono attraversare un dissabbiatore la cui dimensione rispetti le norme VSA.
6. Lo scarico di acque di risciacquo contenenti cemento, proveniente da veicoli di trasporto di calcestruzzo fresco, dalle betoniere ecc. è vietato senza il passaggio in un bacino di decantazione la cui grandezza sia conforme alle norme VSA. Secondo i casi dovrà essere messa in opera una installazione di neutralizzazione. L'acqua di scarico trattata può in seguito essere, se del caso, lasciata infiltrare fuori dell'area di scavo.
7. **Tutte le parti delle canalizzazioni pubbliche sporcate o incrostate a causa dei lavori di costruzione devono essere pulite a fine lavori, a spese del costruttore.**

Art. 14 Collaudo delle canalizzazioni e degli impianti

1. Prima del reinterro delle canalizzazioni e della messa in esercizio degli impianti deve esserne richiesto al Municipio il collaudo. I controlli sono eseguiti seguendo strettamente i piani approvati. Modifiche in rapporto ai piani approvati sono ammesse solo con la preventiva autorizzazione del Municipio.
2. Nel caso in cui il proprietario del fondo o chi per esso procedesse al riempimento dello scavo prima del controllo da parte dell'incaricato del Comune o del CDA, potrà esserne richiesta la riapertura o la verifica tramite l'ispezione televisiva. Le spese che ne derivano sono a carico del proprietario.
3. In casi particolari può essere richiesta, al momento del collaudo, la prova di tenuta degli impianti. La prova deve essere eseguita secondo la norma SIA 190.
4. Il Municipio rilascerà al proprietario un certificato attestante l'esecuzione conforme delle opere. Il collaudo non esenta il proprietario del fondo e gli esecutori dal dovere di sorveglianza e dalle responsabilità per la corretta esecuzione dei lavori. Le constatazioni del collaudo non possono in alcun modo essere interpretate come garanzia di buon funzionamento e di durata delle installazioni.
5. Al momento del collaudo il proprietario deve consegnare al Municipio i piani di rilievo conformi all'esecuzione. Solo la consegna dei piani di rilievo permetterà il rilascio dell'abitabilità.
6. Il rilievo deve essere allegato al catasto degli impianti giusta l'art. 4 DECT concernente il regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse del 3 febbraio 1977.

Art. 15 Catasto degli impianti

1. L'allestimento e la tenuta a giorno del catasto degli impianti pubblici e privati è di competenza del Comune. I proprietari di costruzioni e/o di installazioni che producono acque di scarico devono mettere a disposizione tutta la documentazione, i dati e le informazioni richiesti in loro possesso, permettere l'accesso alla proprietà e collaborare in caso di sopralluogo (art. 52 LPAc).
2. L'allestimento, la forma e il contenuto dei singoli documenti sono soggetti alle istruzioni emanate dal Dipartimento del Territorio, riguardanti l'allestimento del catasto.
3. Per le nuove costruzioni, riattazioni e/o risanamenti la documentazione necessaria all'allestimento del catasto degli impianti di smaltimento delle acque di scarico deve essere consegnata dal proprietario al momento del collaudo.
4. Per le costruzioni esistenti, ad esclusione di stabili a carattere artigianale / commerciale / industriale, il rilevamento dei dati necessari viene effettuato direttamente dal Comune nell'ambito dell'allestimento del catasto degli impianti pubblici e privati.
5. Per le costruzioni esistenti a carattere artigianale / commerciale / industriale il Comune richiede al proprietario i piani di rilievo completi. Gli oneri che ne derivano sono a carico del proprietario.

C. PRESCRIZIONI TECNICHE PER GLI ALLACCIAMENTI ALLA RETE PUBBLICA

Art. 16 Smaltimento delle acque di scarico

16.1 Enunciati generali

1. Le acque di scarico provenienti dai fondi devono venire opportunamente evacuate nelle canalizzazioni e nei ricettori, o smaltite in loco tramite dispersione superficiale o infiltrazione profonda nel terreno.
È vietato lasciare defluire le acque di scarico superficialmente su suolo pubblico.
2. Le acque meteoriche e quelle luride devono essere smaltite separatamente.
Nelle zone a sistema misto esse possono essere riunite in un'unica canalizzazione al di fuori dell'edificio.
3. Il PGS determina il punto e le modalità di allacciamento alla canalizzazione pubblica, come pure le modalità di smaltimento.

16.2 Modalità di smaltimento

16.2a Acque luride

1. Le acque luride devono essere immesse nella canalizzazione pubblica per sole acque luride o per acque miste.
2. Le acque delle piazzole adibite al lavaggio delle autovetture vanno immesse nella canalizzazione per sole acque luride o per acque miste.

16.2b Acque meteoriche (piovane)

1. Tabella delle modalità di smaltimento ordinate per sistema di zona:

Numero di zona	Sistema di smaltimento	Soluzione prioritaria	Soluzione di supporto
1	Separato	dispersione superficiale infiltrazione profonda	immissione canalizzazioni acque meteoriche
2	Separato	dispersione superficiale infiltrazione profonda	Nessuna
3	Separato	dispersione superficiale	immissione canalizzazioni acque meteoriche
4	Separato	dispersione superficiale	Nessuna
5	Separato	infiltrazione profonda	immissione canalizzazioni acque meteoriche
6	Separato	immissione canalizzazioni acque meteoriche	Nessuna
7	Separato	infiltrazione profonda	Nessuna
8	Misto con infiltrazione	dispersione superficiale infiltrazione profonda	immissione canalizzazioni acque miste
9	Misto con infiltrazione	dispersione superficiale	immissione canalizzazioni acque miste
10	Misto con infiltrazione	infiltrazione profonda	immissione canalizzazioni acque miste
11	Misto	immissione canalizzazioni acque miste	Nessuna

La collocazione delle zone numerate è fissata nel piano di PGS 2160.M.303.

2. Lettura della tabella

Lo smaltimento delle acque piovane è disciplinato mediante due soluzioni:

- **Soluzione prioritaria:** da applicare sempre anche con grado di successo limitato.
- **Soluzione di supporto a quella prioritaria:** da applicare per la parte di acque piovane non smaltibili con la soluzione prioritaria.

In zona a sistema misto (zona no. 11)

Soluzione prioritaria: tutte le acque piovane raccolte nel fondo sono da immettere nell'unica canalizzazione acque miste.

Soluzione di supporto: nessuna.

In zona a sistema misto con infiltrazione (zone 8, 9, 10)



Soluzione prioritaria: tutte le acque piovane raccolte nel fondo devono essere smaltite in loco tramite infiltrazione nel terreno, con l'adozione, se dal caso, di misure di ritenzione. Le restrizioni all'infiltrazioni nella zona 8 sono da verificare come a successivo punto 5.

Soluzione di supporto: è ammessa l'immissione della parte di acque piovane non infiltrabili nell'unica canalizzazione acque miste: il proprietario deve però attestare, con una documentazione appropriata, che il terreno non permette la completa infiltrazione delle acque piovane.

In zona a sistema separato con infiltrazione (zone 1, 2, 3, 4, 5, 7)

Soluzione prioritaria: tutte le acque piovane raccolte nel fondo devono essere smaltite in loco tramite infiltrazione nel terreno, con l'adozione, se dal caso, di misure di ritenzione. Le restrizioni all'infiltrazioni nella zona 1 sono da verificare come a successivo punto 5.

Soluzione di supporto (zone 2, 4, 7): nessuna.

Soluzione di supporto (zone 1, 3, 5): è ammessa l'immissione della parte di acque piovane non infiltrabili nella canalizzazione acque chiare / meteoriche: il proprietario deve però attestare, con una documentazione appropriata, che il terreno non permette la completa infiltrazione delle acque piovane.

In zona a sistema separato con immissione in canalizzazione acque chiare / meteoriche (zona 6)

Soluzione prioritaria: tutte le acque piovane raccolte nel fondo sono da immettere nella canalizzazione acque chiare / meteoriche.

Soluzione di supporto: nessuna.

3. Le indicazioni tecniche relative all'applicazione dell'infiltrazione delle acque piovane nel terreno sono date all'art. 24 del Regolamento.
4. A prescindere dal sistema di smaltimento previsto, nella realizzazione di accessi e piazzali è da preferire l'utilizzo di materiali permeabili come grigliati, sagomati ecc., per favorire la dispersione superficiale delle acque piovane.
5. In merito all'infiltrazione delle acque meteoriche nel terreno valgono le restrizioni riportate nella tabella 3.6 della direttiva VSA "sull'infiltrazione, la ritenzione e l'evacuazione delle acque meteoriche nelle aree edificate" del novembre 2002 allegata alla rubrica 4 del progetto di massima del PGS.

16.2c Acque chiare

1. Le acque chiare devono essere smaltite in loco tramite infiltrazione nel terreno, in tutte le zone.
2. Nel caso in cui il privato dimostri, con una documentazione appropriata, che la zona non si presta all'infiltrazione delle acque chiare, è ammessa l'immissione nella canalizzazione per le acque chiare / meteoriche o in un ricettore naturale.
3. Non è permessa l'immissione di acque chiare in una canalizzazione per sole acque luride o mista.

Art. 17 Materiali

1. Per l'evacuazione delle acque dei fondi possono essere utilizzati solamente tubi e materiali che dispongono di un certificato di idoneità rilasciato dalla VSA.
2. La scelta del materiale più indicato per una condotta dipende dal tipo d'impiego, dalle condizioni locali come pure da fattori di sollecitazione particolari (ad esempio acque aggressive, acque con forti sbalzi di temperatura, terreni acidi, ecc.).
3. Per l'evacuazione delle acque di scarico possono essere impiegati tubi, a tenuta stagna, in fibrocemento, in materiale sintetico quali PE duro e PVC, calcestruzzo speciale, grès e ghisa. Se la particolare composizione delle acque di rifiuto, le temperature elevate, il pericolo di incrostazioni ecc. lo esigono, il materiale delle canalizzazioni deve essere scelto con particolare cura. Devono essere tenuti in debita considerazione i dati forniti dai fabbricanti e dagli attestati di prova.



Art. 18 Innesto nelle canalizzazioni pubbliche

1. L'innesto dell'allacciamento privato nella canalizzazione pubblica deve essere eseguito secondo le prescrizioni della norma SN 592000. Deve essere assicurata la completa ermeticità dell'innesto. Deve essere evitato ogni danneggiamento della canalizzazione pubblica.
2. Nei seguenti casi è preferibile l'allacciamento alla canalizzazione in un pozzetto (nuovo o esistente) piuttosto che sulla tubazione:
 - in presenza di grandi quantità d'acqua (grandi edificazioni, ecc.)
 - in falda freatica
 - in caso di inclinazione sfavorevole del pezzo di raccordo (per evitare i rischi di contropendenza)
 - in caso di allacciamento a collettori di diametro < 300 mm

Nelle zone e perimetri di protezione della captazione di acqua potabile è obbligatorio eseguire l'allacciamento in un pozzetto.

L'allacciamento al pozzetto dovrà essere effettuato sul fondo e nella direzione di deflusso.

Art. 19 Prescrizioni d'esecuzione delle canalizzazioni

Le prescrizioni valgono per le canalizzazioni di evacuazione nei fondi privati e per quelle di allacciamento alle canalizzazioni pubbliche.

19.1 Pendenze e diametri

1. Le canalizzazioni devono essere rettilinee con pendenza regolare. La pendenza ideale per canalizzazioni per acque luride è situata tra 3% e 5%. Le pendenze minime sono le seguenti:
 - acque luride: 2%
 - acque chiare e meteoriche: 1%
2. Possono essere ammesse pendenze inferiori, se i valori fissati precedentemente dovessero causare delle difficoltà tecniche e spese sproporzionate.
3. Il diametro minimo delle canalizzazioni è il seguente:
 - acque luride: DN 125 mm per abitazioni monofamiliari
DN 160 mm per abitazioni plurifamiliari
 - acque meteoriche: DN 125 mm
 - acque di drenaggio: DN 125 mm

19.2 Posa

1. Le canalizzazioni devono essere avvolte in un bauletto di calcestruzzo B 25/15 CP 200 Kg/m³ secondo la norma SIA 190, profilo 4.
2. Le canalizzazioni devono essere posate al di sotto del limite del gelo. Generalmente sono da posare con una copertura di almeno 50 cm.
3. Se una canalizzazione viene posata parallelamente ad una condotta di acqua potabile deve essere mantenuta una distanza minima di 50 cm, sia orizzontalmente che verticalmente, ritenuto che la canalizzazione deve essere posata alla quota inferiore.
4. Deroche al precedente capoverso devono essere preventivamente autorizzate dal Laboratorio cantonale d'igiene (LCI).

Art. 20 Pozzetti d'ispezione

1. Pozzetti d'ispezione sono da predisporre nei seguenti casi:
 - sulla condotta d'evacuazione del sedime, di regola all'uscita dal fondo;
 - in corrispondenza di forti cambiamenti di pendenza, di direzione e di diametro;
 - nei raccordi di condotte importanti.
2. In funzione della profondità, i pozzetti devono avere i seguenti diametri minimi:
 - fino a 0.60 m Ø 600 mm
 - fino a 1.50 m Ø 800 mm
 - sopra 1.50 m Ø 1'000 mm
3. I pozzetti d'ispezione di profondità superiore a 1.20 m devono essere equipaggiati con una scala o scalini metallici resistenti alla corrosione.



4. Per evitare il deposito di fanghi, il fondo dei pozzetti deve essere modellato a forma di cunetta.
5. I pozzetti d'ispezione devono essere muniti di coperchi inodori con un diametro minimo di 60 cm.

Art. 21 Rigurgito

In caso di possibilità di rigurgito nella canalizzazione pubblica, il Municipio ne comunica al proprietario la quota. È compito del proprietario di adottare gli accorgimenti necessari per evitare danni alla sua proprietà.

Art. 22 Pompe

Dove l'allacciamento alla canalizzazione pubblica non possa essere eseguito per gravità, il proprietario è tenuto ad installare un impianto di pompaggio e ad adottare gli accorgimenti per evitare danni alle proprietà altrui.

Art. 23 Impianti di depurazione individuali e di pretrattamento

1. La costruzione di impianti di depurazione individuali dev'essere autorizzata dall'autorità cantonale.
2. Entro il perimetro del PGS gli impianti individuali sono ammessi fintanto che la rete delle canalizzazioni comunali non sia completa.
3. Fuori dal perimetro del PGS gli impianti di depurazione individuali servono per il trattamento delle acque luride di abitazioni esistenti, nonché di quelle nuove o ristrutturate. Essi sono richiesti se l'allacciamento alla rete delle canalizzazioni non può essere ragionevolmente preteso (distanza, difficoltà topografiche, ecc.); la decisione è di spettanza dell'autorità cantonale.
4. Gli impianti di pretrattamento devono essere costruiti e gestiti conformemente all'Ordinanza federale del 28.11.1998 sulla protezione delle acque e alle prescrizioni dell'autorità competente e della VSA. La necessità di pretrattamento esiste in particolare quando le acque di rifiuto contengono le seguenti sostanze o presentano le proprietà sottoindicate:
 - sostanze in sospensione e/o sostanze decantabili in grandi quantità
 - oli o grassi (ev. emulsionati) in grandi quantità
 - veleni
 - acidi o basi
 - alte temperature
 - carico di punta
 - germi patogeni in quantità pericolose
 - radioattività

Art. 24 Impianti di infiltrazione

24.1 In generale

Per ridurre le portate estreme di punta nelle canalizzazioni e nei corsi d'acqua, per alleggerire gli impianti di depurazione e per alimentare le falde, devono essere adottate misure di infiltrazione e/o ritenzione delle acque meteoriche, di drenaggio, ecc., da realizzare tramite appropriati impianti.

Nelle aree designate dal PGS vige l'obbligo di infiltrazione delle acque piovane nel terreno, secondo i disposti dell'art. 16 del presente Regolamento.

L'infiltrazione si realizza mediante dispersione superficiale, infiltrazione profonda e ritenzione, nei modi indicati nelle documentazioni relative SPAAS e VSA. L'ufficio tecnico comunale ne trasmette gli elementi ai proprietari privati in sede di rilascio della licenza di costruzione, secondo lo schema seguente.

24.2 Dispersione superficiale

Le acque meteoriche sono da disperdere direttamente in superficie, con l'ausilio degli opportuni accorgimenti tecnici.



24.3 Impianti di infiltrazione profonda

1. L'infiltrazione deve avvenire mediante pozzi perdenti o trincee drenanti orizzontali. Le condizioni di infiltrazione nelle zone destinate a tale tipo di smaltimento secondo i disposti dell'art. 16 del presente Regolamento, devono essere verificate localmente mediante prove di assorbimento.
2. Le acque meteoriche, prima dell'immissione in un impianto d'infiltrazione, devono attraversare un pozzetto raccoglitore munito di curva immersa (sifone).
3. Per il dimensionamento, la concezione e la manutenzione sono da applicare le disposizioni contenute nella Norma SN 592000.
4. Per evitare che liquidi in grado di alterare le acque possano pervenire a quest'impianto, i pozzetti raccoglitori e gli impianti d'infiltrazione sono da proteggere adottando i seguenti accorgimenti:
 - posizionare la quota dei chiusini dei pozzi al di sopra della quota del terreno (min. 10 cm.),
 - utilizzare chiusini stagni se posizionati alla medesima quota del terreno,

24.4 Impianti di ritenzione

1. Impianti primari di ritenzione sono i tetti piani.
2. Ove vi sono coperture a falda o altre superfici pavimentate in duro possono essere impiegati stagni di giardino, stagni, depressioni del terreno, parcheggi, o essere costruiti appositi bacini.
3. Occorre in particolare considerare i seguenti aspetti:
 - dimensioni, forma e posizione dell'impianto devono tenere conto della situazione locale,
 - l'impianto d'infiltrazione deve essere totalmente separato dall'impianto di evacuazione delle acque di rifiuto,
 - eventuali conseguenze in caso di intasamenti (prevedere ad esempio uno scarico di troppo pieno nel ricettore o nella canalizzazione per acque meteoriche,
 - possibili incidenti, ai quali deve essere prestata la necessaria attenzione.

Art. 25 Zone di protezione

1. Nelle zone di protezione di captazioni d'acqua sotterranea (zona S), le canalizzazioni devono soddisfare i requisiti posti dalle norme SIA 190, in merito alla qualità dei tubi (stagni) e alla prova di tenuta che è obbligatoria.
2. In zona II di protezione sono da prevedere accorgimenti tecnici che rendano immediatamente individuabili le perdite e che possano trattenerle (ad es. cunicoli, tubi doppi, tubi a parete doppia, ecc.).
3. È obbligatorio l'allacciamento ad un pozzetto di ispezione.

D. MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PRIVATI

Art. 26 Obbligo di manutenzione

1. Il proprietario del fondo è responsabile del controllo, della pulizia e dell'efficienza dei suoi impianti di smaltimento delle acque di scarico. Nel caso in cui fosse impossibilitato a provvedere direttamente alla manutenzione degli impianti, dovrà affidare i lavori ad una ditta specializzata.
2. Gli impianti devono essere accessibili in ogni momento per la loro manutenzione, la pulizia, la lavatura e la disinfezione.
3. Gli impianti di smaltimento delle acque di scarico situate in zona di protezione "S" sono da controllare secondo le prescrizioni emanate del Regolamento specifico della zona di protezione.
4. Qualora il Municipio dovesse riscontrare la cattiva esecuzione dell'innesto sul collettore pubblico, ne ordinerà la riparazione o il rifacimento completo, affidandolo a una ditta specializzata, e addebitando le relative spese al proprietario del fondo.

Art. 27 Canalizzazioni

1. Le canalizzazioni devono essere regolarmente pulite per garantire un deflusso regolare delle acque. È possibile utilizzare degli apparecchi ad alta pressione (siluro). In caso di necessità le tubazioni possono essere pulite per mezzo di apparecchi d'aspirazione.
2. Di regola la pulizia viene effettuata a partire da un pozzetto d'ispezione o da un'apertura di pulizia. Le pareti dei pozzetti d'ispezione sono da pulire con getto d'acqua in pressione.

Art. 28 Fosse di chiarificazione e biologiche

1. Questi impianti devono essere vuotati secondo necessità, ma almeno una volta all'anno. Bisogna però lasciare nell'impianto una quantità di fango pari al 20% del contenuto utile per consentire l'attivazione dei nuovi fanghi. È consigliabile una pulizia periodica delle entrate e uscite, come pure la distruzione della crosta di fango superficiale.
2. I fanghi evacuati devono essere portati ad un impianto di depurazione centrale autorizzato.
3. La manutenzione deve garantire un funzionamento ineccepibile dell'impianto, in modo da non arrecare disturbo al vicinato per effetto di esalazioni maleodoranti o per la presenza di insetti.

Art. 29 Impianti di depurazione meccanico-biologici

Gli impianti meccanico-biologici devono essere collaudati dal proprietario, dalla ditta fornitrice, dal Municipio e dall'autorità cantonale. L'esercizio e la manutenzione devono avvenire in conformità alle istruzioni date dalla ditta fornitrice e dalle norme VSA. I dati relativi al funzionamento dell'impianto dovranno essere raccolti in un giornale d'esercizio, tenuto dal proprietario.

Art. 30 Impianti di pretrattamento

Gli impianti di pretrattamento e gli impianti di separazione di idrocarburi con le loro installazioni annesse (dissabbiatori e pozzo pompa), devono essere puliti periodicamente e in modo confacente all'attività dell'azienda, da parte di ditte autorizzate dall'autorità cantonale.

Art. 31 Raccoglitori fanghi, sifoni, impianti di pompaggio

I pozzetti raccoglitori, i sifoni, gli impianti di pompaggio, le chiusure antirigurgito, ecc., devono essere regolarmente puliti.

Art. 32 Impianti di infiltrazione

1. Gli impianti d'infiltrazione devono garantire una dispersione confacente, senza arrecare disturbi a terzi.
2. Se durante il controllo dell'impianto viene constatata una permeabilità insufficiente dello strato drenante, quest'ultimo deve essere sostituito parzialmente o totalmente. Il materiale filtrante asportato può essere depositato in una discarica idonea, oppure lavato in un apposito impianto e usato di nuovo.
3. Il materiale depositato nei pozzetti di decantazione, posati prima dell'immissione in quest'impianto, deve essere periodicamente eliminato secondo le prescrizioni del caso.
4. Gli intervalli di vuotatura dipendono dalla natura delle superfici e dal quantitativo di sporcizia presente.

E. CONTRIBUTI E TASSE

Art. 33 Contributi di costruzione

Il Comune preleva dal proprietario di fondi serviti o che possono essere serviti dall'opera e/o dal titolare di diritti reali limitati che ritrae dall'opera un incremento di valore del suo diritto, un contributo di costruzione, conformemente agli art. 96 ss. LALIA e del Decreto esecutivo 3 febbraio 1977 concernente il regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse.

Art. 33 Bis

Eventuali contributi, tasse di canalizzazione o altri tributi analoghi, versati dopo il 1. Gennaio 1969 e prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, andranno in deduzione del contributo di costruzione, ad eccezione delle tasse di allacciamento e delle tasse d'uso. Sui contributi versati anteriormente non verranno riconosciuti gli interessi.

Art. 34 Tasse di allacciamento

1. Al momento dell'allacciamento alla canalizzazione pubblica è esigibile una tassa pari al 2 ‰ del valore di stima del fabbricato, manufatto o fondo aperto allacciato, ritenuto un minimo di fr. 500.00 ed un massimo di fr. 2'000.00.
2. Eventuali cambiamenti di destinazione, ampliamenti e edificazione di un fondo aperto già allacciato, soggiacciono al pagamento della differenza fra la precedente e la nuova tassa.
3. La tassa è dovuta dal proprietario di fondi e/o dal titolare di diritti reali limitati.

Art. 35 Tassa d'uso

1. L'esercizio delle canalizzazioni e degli impianti di depurazione è finanziato da una tassa d'uso prelevata annualmente dal Comune conformemente all'art. 110 LALIA.
2. La tassa consiste in un importo variabile tra fr.0,50 e fr.1,50 per mc. di acqua potabile o industriale consumata, ritenuta una tassa minima di fr.100.--. La tassa d'uso è fissata annualmente per Ordinanza municipale dall'Esecutivo sulla base dei risultati d'esercizio annuali.
3. Fa stato il consumo di acqua dell'anno precedente, eccetto i casi di nuove costruzioni per le quali il conteggio avverrà sulla base del primo consumo accertato.
4. La tassa è dovuta dal proprietario dell'elemento allacciato o dal titolare di diritti reali limitati.
5. In caso d'allacciamento alla canalizzazione nel corso dell'anno, la tassa è dovuta "pro rata temporis".
6. Quando vi sia una manifesta divergenza tra la tassa calcolata secondo i cpv. 2 e 3 e l'intensità d'uso degli impianti, il Municipio deve aumentare o diminuire proporzionalmente la tassa.
7. Rimangono espressamente riservati accordi precedentemente conclusi, nonché quelli che potranno essere conclusi dal Municipio con grossi utenti.
In ogni caso, gli accordi conclusi, rispettivamente quelli che lo verranno, devono essere conformi a quanto previsto nel presente articolo. Se gli accordi precedentemente stipulati non rispettano quanto previsto in questo articolo devono essere conformati con l'entrata in vigore del Regolamento.

Art. 36 Tassa di allacciamento provvisorio - immissioni di acque provenienti dai cantieri

1. Tutte le acque di rifiuto provenienti dai cantieri sono soggette, di regola, all'obbligo dell'allacciamento al collettore pubblico.
2. L'immissione delle acque luride dei cantieri nel collettore pubblico è soggetta al pagamento, una volta tanto, di una tassa d'allacciamento e una tassa d'uso delle canalizzazioni stabilite in base all'entità dell'opera, tenendo conto del carico idraulico.
3. L'ammontare della tassa unica d'allacciamento e d'uso è stabilita di volta in volta dal Municipio in funzione della durata e dell'utilizzo, ritenuto un minimo di fr. 100.00 e un massimo di fr. 1000.00.

Art. 37 Esecutività dei contributi e tasse

La decisione di imposizione dei contributi e tasse, cresciuta in giudicato, è parificata a sentenza ai fini della LEF.

Art. 38 Interessi di mora

È dovuto un interesse di mora del 5 % sulle fatture scadute relative ai contributi di costruzione, alle tasse d'allacciamento e alla tassa d'uso delle canalizzazioni.



F. NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 39 Contravvenzioni

1. Le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite dal Municipio ai sensi delle norme della LOC e vengono notificate al relativo Dipartimento cantonale.
2. L'ammontare massimo della multa è di fr. 5'000.00.
3. Sono riservate eventuali azioni civili e/o penali.

Art. 40 Procedimenti coattivi

1. Non appena una decisione del Municipio è divenuta definitiva, esso può imporre coattivamente l'esecuzione entro un congruo termine, con la comminatoria dell'applicazione delle sanzioni penali dell'art. 71 LPAc e dell'adempimento sostitutivo diretto o ad opera di un terzo, a spese dell'obbligato.
2. Se l'adempimento sostitutivo implica prevedibilmente spese rilevanti, il Municipio può imporre all'obbligato la prestazione di un'adeguata garanzia.
3. Per eliminare un esistente o incombente inquinamento, nell'ambito delle sue competenze, il Municipio può prendere direttamente o affidare a terzi i necessari procedimenti d'urgenza.

Art. 41 Eliminazione di impianti difettosi

Nell'ambito delle competenze che il Regolamento e le leggi gli affidano, il Municipio è tenuto ad imporre l'eliminazione e/o la sostituzione degli impianti non conformi alle presenti ed altre disposizioni, pretendendo il risarcimento di eventuali danni causati agli impianti pubblici.

Art. 42 Notifica al Cantone

Il Municipio notifica allo specifico Dipartimento cantonale ogni violazione della legislazione sulla protezione delle acque.

Art. 43 Rimedi di diritto

Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nei modi e nei termini previsti dalle norme della LOC e della LPamm., riservate le norme speciali.

Art. 44 Eliminazione degli impianti singoli

1. Con la messa in funzione dell'impianto di depurazione comunale o consortile le acque luride sono immesse direttamente nella canalizzazione pubblica, fatta eccezione per quelle che necessitano di un pretrattamento.
2. Tutti gli impianti privati di depurazione delle costruzioni allacciabili direttamente alla canalizzazione pubblica devono essere eliminati a spese degli interessati entro un termine fissato dal Municipio con apposita ordinanza.
3. Gli impianti dovranno essere vuotati, trattati con calce viva, e riempiti con materiale idoneo. Gli stessi possono pure essere convenientemente trasformati in pozzetti, camere di ritenuta, ecc.
4. I pozzi perdenti vanno mantenuti regolarmente in funzione per l'evacuazione delle acque meteoriche e chiare.

Art. 45 Rinvio

Per tutto quanto non contemplato nelle presenti disposizioni, fanno stato le norme federali e cantonali in materia, le norme SIA, le direttive VSA, la norma SN 592'000, e le pubblicazioni del Cantone e della Confederazione.

Art. 46 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.



Art. 47 Disposizioni abrogative

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati il "*Regolamento comunale delle canalizzazioni*" del 17 luglio 1985 e ogni altra disposizione comunale in materia di impianti di smaltimento delle acque di scarico dei fondi in contrasto con esso.

PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente:
Michele Armati

Il Segretario:
Walter De Vecchi

Adottato dal Consiglio Comunale, nella seduta del 15 marzo 2004.

Adottate dal Consiglio Comunale le modifiche degli artt.16 2b e 35 cpv. 2, nella seduta del 13 dicembre 2004.

Modifica dell'art. 35 cpv.2 (tasse d'uso), adottata dal Consiglio comunale in data 19 dicembre 2016.

Approvato dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli Enti Locali, per delega di competenza del Consiglio di Stato, con risoluzione no.193-RE-8245 del 9 agosto 2004 e no.193-RE-8490 del 29 marzo 2005.

Approvato dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli Enti Locali, per delega di competenza del Consiglio di Stato, con risoluzione no.193-RE- 14181 del 10 marzo 2017 la modifica dell'art. 35 cpv.2 – Tasse d'uso.